



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

DECRETO RECANTE I CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE CORSE IPPICHE PER L'ANNO 2027

VISTE le disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la legge 241 del 7 agosto 1990 ss.mm.ii., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO, in particolare, l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59” e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che demanda all'UNIRE, tra gli altri, il compito di definire la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, di predisporre il calendario delle manifestazioni ippiche, di coordinare l'attività degli ippodromi e di determinare gli stanziamenti relativi ai premi ed alle provvidenze;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)”;

VISTO, in particolare, l'art. 23-quater, comma 9, del richiamato Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il parere 10 dicembre 2014, n. 3951, con cui il Consiglio di Stato, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra l'allora Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le società di corse, sulla base del modello convenzionale di cui alla determinazione UNIRE n. 3400/2005, ha chiarito che “la qualificazione giuridica più appropriata del rapporto di cui si discute sia quella dell'accordo sostitutivo, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (...)” e ha evidenziato che, nel caso di specie, il finanziamento pubblico in favore delle società di corse “si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell'ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli (...)”;

VISTO altresì il parere 11 ottobre 2017, n. 2148, con il quale il Consiglio di Stato, nel confermare le conclusioni raggiunte nel precedente parere n. 3951/2014, ha precisato che la natura “remuneratoria” delle erogazioni di cui all'art. 12, comma 2, lett. d), del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 è indicativa unicamente della loro “ric conducibilità ad una tipologia peculiare di ‘sovvenzione’, dovendosi tale termine intendersi non nel senso generico di contributo o finanziamento di un'attività economica, ma in quello più specifico di prestazione delle risorse indispensabili per lo svolgimento di una attività soggetta ad autorizzazione da parte della p.a. (...)”, con la conseguenza che le somme erogate entrano “*pleno jure* nella disponibilità della società percettrice, essendo destinate a finanziarne l'attività”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2023, n. 72 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

VISTO, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, recante “Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179,



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Istituzione della Direzione generale per l'ippica”;

VISTO il D.M. n. 12939 del 20 dicembre 2019, con il quale sono stati adottati i principi generali per la formulazione del calendario delle corse a partire dalla programmazione dell'anno 2020 e che ha stabilito l'adozione, su base annuale, di un decreto dipartimentale recante i criteri per la redazione del calendario annuale delle corse;

CONSIDERATO che l'art. 1 del predetto il D.M. prevede che tali principi sono “*diretti a garantire l'equilibrio tra risorse finanziarie, funzionalità delle corse e promozione dello spettacolo ippico, in ottica di rilancio del settore e a garantire il miglioramento tecnico organizzativo delle corse*” e che l'art. 2 dispone che il calendario nazionale delle corse sia adottato sulla base di principi volti a “*garantire un adeguato numero di giornate di corse per l'attività di selezione e di preparazione alle corse di selezione, l'armonizzazione delle diverse esigenze che riguardano la selezione agonistica, l'attività degli ippodromi e degli operatori e per consentire una distribuzione territoriale degli ippodromi in attività nella singola giornata funzionale alla programmazione*”;

VISTO il decreto D.G. n. 33612 del 25 gennaio 2022 di cessione, in via provvisoria e sperimentale, del segnale televisivo e dei diritti di immagine delle corse di cavalli ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, degli articoli 1, 3 e 4 del Decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 1999 e della delibera del Consiglio di Amministrazione U.N.I.R.E. n. 195 del 5 marzo 2010;

VISTA la circolare esplicativa n. 170697 del 14 aprile 2022 al decreto D.G. n. 33612 del 25 gennaio 2022 di cessione, in via provvisoria e sperimentale, del segnale televisivo e dei diritti di immagine delle corse di cavalli ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, degli articoli 1, 3 e 4 del Decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 1999 e della delibera del Consiglio di Amministrazione U.N.I.R.E. n. 195 del 5 marzo 2010;

VISTO il decreto D.G. n. 326389 del 22 giugno 2023 di estensione della durata della fase provvisoria e sperimentale di commercializzazione delle immagini delle corse italiane a società che raccolgono scommesse fuori del territorio nazionale, di cui al decreto direttoriale n. 33612 del 25 gennaio 2022;

VISTO il decreto D.G. n. 702811 del 22 dicembre 2023 di proroga del decreto direttoriale n. 326389 del 22 giugno 2023 in materia di commercializzazione delle immagini delle corse italiane a società che raccolgono scommesse fuori del territorio nazionale;



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto D.G. n. 289371 del 28 giugno 2024 di estensione della durata della fase provvisoria e sperimentale di commercializzazione delle immagini delle corse italiane a società che raccolgono scommesse fuori del territorio nazionale, di cui al decreto direttoriale n. 33612 del 25 gennaio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 04/01/2023, n. 3), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 3, il quale ha disposto, tra, l’altro, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume il nome di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 47783 del 31 gennaio 2024 di adeguamento della struttura organizzativa del Ministero con l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 23 febbraio 2024 al n. 288;

VISTO il DPCM del 16 ottobre 2023 n. 178, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2023 al n. 1536, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, a norma dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO il D.P.R. del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 al n. 68, con il quale è stato conferito al dott. Marco Lupo l’incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica;

VISTA la direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2026, prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 2026 al n. 170;

VISTA la direttiva dipartimentale DISAI n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, con la quale il Capo dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, per l’attuazione degli obiettivi strategici di competenza del Dipartimento, definiti dal Ministro nella direttiva generale, ha assegnato gli obiettivi, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

VISTA la direttiva direttoriale n. 112043 del 6 marzo 2026, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio in data 9 marzo 2026 al n. 163, con la quale il Direttore Generale per l’ippica ha assegnato gli obiettivi, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per l’Ippica autorizzandoli ad assumere impegni e ad emettere i relativi ordini



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

di pagare sui fondi di propria competenza, sui residui e sulle reiscrizioni di bilancio, nell'ambito delle disponibilità assegnate, iscritte sui capitoli di bilancio della Direzione Generale;

VISTO il DPCM del 13 settembre 2023, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023 al n. 1463, con il quale è stato conferito all' Ing. Remo Chioldi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per l'ippica, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

VISTO il D.D.G. n. 492703 del 26 settembre 2024, registrato alla Corte dei Conti il 28 ottobre 2024 al n. 1504, con il quale è stato conferito alla dr. Barbara Catizzone l'incarico di Direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DIPP IV della Direzione generale per l'ippica (DIPP);

VISTI i vigenti Regolamenti delle corse al trotto, galoppo in piano professionisti e galoppo in piano dilettanti ed ostacoli;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 6 dicembre 2024, prot. n. 644641, registrato alla Corte dei conti in data 7 gennaio 2025 al n. 14, recante i criteri e le modalità per la classificazione degli ippodromi in attività e i relativi allegati;

VISTO il decreto del D.G. n. 585229 del 30 ottobre 2025, registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2025 al n. 1319, con il quale, per l'anno 2026, è stato disposto l'aggiornamento della classificazione degli ippodromi in attività alla data del 30 ottobre 2025;

CONSIDERATO che la classificazione degli ippodromi ottempera a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, che attribuisce all'Amministrazione il compito di provvedere alla valutazione delle strutture degli ippodromi, implicando la necessità di distinguere gli impianti in ragione dell'efficienza, del rilievo tecnico, della qualità dei servizi e del contributo assicurato al sistema ippico nazionale;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 25 marzo 2025, n. 136224, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 2025 al n. 454, recante i criteri per l'assegnazione di sovvenzioni e di contributi in conto capitale alle società di corse riconosciute per l'organizzazione di corse ippiche;

VISTE le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quarta Quater, n. 5811/2026, pubblicata in data 27 marzo 2026, e n. 8807/2026, pubblicata in data 12 maggio 2026, relative al decreto del Sottosegretario di Stato n. 136224 del 25 marzo 2025;



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato n. 269479 del 5 giugno 2026, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 luglio 2026 al n. 946, recante modifiche al decreto del Sottosegretario di Stato n. 136224 del 25 marzo 2025, adottato in ottemperanza alle predette sentenze del TAR Lazio;

CONSIDERATO che il decreto n. 136224 del 25 marzo 2025, come modificato dal decreto n. 269479 del 5 giugno 2026, ha rafforzato il quadro istruttorio e motivazionale relativo alla distinzione convenzionale degli ippodromi in attività in categorie a valenza strategica, nazionale, regionale e promozionale;

RITENUTO, pertanto, che la classificazione degli ippodromi in attività e la relativa distinzione convenzionale in ippodromi a valenza strategica, nazionale, regionale e promozionale costituiscano elementi istruttori e valutativi rilevanti anche ai fini della definizione del calendario nazionale delle corse ippiche, in quanto consentono di correlare la programmazione delle giornate di corse alle caratteristiche tecniche, qualitative e funzionali degli impianti, al ruolo degli ippodromi nel sistema ippico nazionale, alla capacità degli stessi di assicurare servizi adeguati e alla necessità di un impiego efficiente e proporzionato delle risorse pubbliche;

RITENUTO, conseguentemente, di dover tenere conto, nella definizione dei criteri per il calendario delle corse ippiche per l'anno 2027, della classificazione degli ippodromi aggiornata annualmente, della posizione occupata da ciascun impianto nella relativa classifica, della valenza strategica, nazionale, regionale o promozionale attribuita ai soli fini delle sovvenzioni ulteriori rispetto alla remunerazione dei costi standard, nonché della necessità di assicurare coerenza tra potenzialità degli impianti, qualità tecnica della programmazione, attività di corsa assegnata e remunerazione dei servizi resi dalle società di corse riconosciute.

VISTO il decreto dipartimentale n. 353391 del 30 luglio 2025, registrato dalla Corte dei Conti il 23 agosto 2025 al n. 1093, con il quale il Capo Dipartimento ha definito i criteri per la definizione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2026;

VISTO il decreto D.G. n. 693331 del 24 dicembre 2025 con il quale è stata disposta l'approvazione del calendario delle corse ippiche anno 2026, comprensivo del montepremi e degli stanziamenti, registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2026 al n. 125;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025, Supplemento Ordinario n. 42;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2025, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028", e, in particolare, la tabella relativa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO che il predetto decreto ha previsto, per il 2027, lo stanziamento di euro 93.774.461,00 sul capitolo di bilancio n. 2295, destinato agli interventi per lo sviluppo del settore ippico, al montepremi delle corse ippiche e agli interventi di sostegno diretto;

VISTO che il predetto decreto ha altresì approvato, per il 2027, lo stanziamento di euro 35.766.238,00 sul capitolo di bilancio n. 2297, piano gestionale 2, destinato alle sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse, e per il 2028 lo stanziamento di euro 35.766.238,00;

CONSIDERATO che la definizione del calendario nazionale delle corse ippiche per l'anno 2027 deve essere effettuata tenendo conto delle risorse finanziarie stanziare sui pertinenti capitoli di bilancio destinati al montepremi, allo sviluppo del settore ippico e alle sovvenzioni alle società di corse, nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario, sostenibilità economico-gestionale, efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e razionalizzazione della programmazione nazionale;

CONSIDERATO che la programmazione del numero complessivo delle giornate di corse e la loro distribuzione tra discipline, ippodromi e periodi dell'anno devono essere coerenti con le risorse disponibili, con gli stanziamenti destinati ai premi al traguardo e con le somme utilizzabili per il contributo al finanziamento per la gestione dei servizi resi dalle società di corse riconosciute, al fine di assicurare l'equilibrio tra qualità tecnica della programmazione, sostenibilità economico-finanziaria del comparto e regolare svolgimento del calendario nazionale.

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, resa sul ricorso n. 6076/2025, avente ad oggetto, tra l'altro, l'impugnazione di atti concernenti il calendario nazionale delle corse ippiche, i criteri per la redazione del calendario annuale delle corse e la determinazione delle sovvenzioni alle società di corse riconosciute;

CONSIDERATO che, nella predetta sentenza, il Consiglio di Stato ha confermato l'inquadramento del rapporto tra l'Amministrazione e le società di corse nell'ambito dell'organizzazione di un servizio di rilievo pubblicistico connesso allo svolgimento delle corse dei cavalli, precisando che il finanziamento pubblico in favore delle società di corse si colloca nell'ambito di un rapporto autorizzatorio volto alla gestione di un servizio di un "servizio di rilievo pubblicistico";

CONSIDERATO che il medesimo pronunciamento ha ribadito che l'organizzazione delle corse presso gli ippodromi riconosciuti costituisce attività funzionale all'esercizio di compiti pubblicistici di programmazione, coordinamento e regolazione del comparto ippico, rispetto ai quali le società di



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

corse operano quali soggetti autorizzati e prestatori dei servizi necessari allo svolgimento delle giornate di corse, secondo quanto previsto dagli atti di riconoscimento, dagli accordi sostitutivi e dagli ulteriori provvedimenti adottati dall'Amministrazione;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha altresì evidenziato che l'assegnazione delle giornate di corse e la determinazione delle sovvenzioni alle società di corse costituiscono profili soggetti a procedure e criteri autonomi, disciplinati da atti generali e astratti, e che l'attribuzione delle giornate avviene sulla base di specifici provvedimenti generali recanti i criteri per la redazione del calendario annuale delle corse ippiche e dei conseguenti atti di approvazione del calendario nazionale;

CONSIDERATO che le valutazioni inerenti alla determinazione delle giornate di corsa e ai criteri di programmazione rientrano, secondo il Consiglio di Stato, nell'ambito della *"discrezionalità tecnica dell'Amministrazione"*, il cui sindacato giurisdizionale è limitato ai soli casi di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero di palese e manifesto travisamento dei fatti;

CONSIDERATO pertanto che la definizione del calendario nazionale delle corse ippiche implica valutazioni tecnico-amministrative complesse, volte a contemperare l'interesse pubblico alla regolare programmazione dell'attività ippica nazionale, alla selezione e valorizzazione delle razze equine da competizione, alla tutela del benessere animale, alla sostenibilità economico-finanziaria del comparto, alla distribuzione territoriale dell'attività di corsa e all'efficiente utilizzo degli impianti riconosciuti;

VISTA la sentenza del TAR Lazio Sezione Quarta Quater n. 13503/2026, pubblicata in data 22/07/2026, la quale, in relazione al Decreto dei criteri del calendario 2026, sancisce il presupposto per cui il calendario delle corse non si configuri *"come il risultato automatico della classificazione degli ippodromi, bensì come l'esito di un procedimento programmatico nel quale la classificazione costituisce uno dei parametri espressamente presi in considerazione insieme ad una pluralità di ulteriori criteri economici, tecnici, organizzativi e territoriali, destinati a concorrere alla determinazione finale delle giornate di corsa e delle corrispondenti risorse"*.

CONSIDERATO che l'attribuzione delle giornate di corse ai singoli ippodromi non costituisce posizione soggettiva incondizionata delle società di corse, ma effetto della programmazione tecnico-economica dell'Amministrazione, da esercitarsi in coerenza con criteri oggettivi, verificabili e predeterminati, nonché con le esigenze generali del calendario nazionale, del palinsesto ippico, della qualità tecnica delle corse, della presenza dei cavalli nei diversi bacini territoriali, delle caratteristiche degli impianti e della capacità delle società di garantire i servizi necessari allo svolgimento regolare delle riunioni di corse;



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

RITENUTO, alla luce dei principi affermati dal Consiglio di Stato, di dover confermare che il calendario nazionale delle corse ippiche costituisce strumento di programmazione tecnica ed economica dell'attività ippica nazionale, predisposto dall'Amministrazione nell'interesse generale del comparto e non quale mera sommatoria delle richieste formulate dalle singole società di corse;

RITENUTO conseguentemente che le società di corse riconosciute, cui è demandata l'organizzazione delle giornate di corse presso gli ippodromi inseriti in calendario, operano quali soggetti autorizzati e prestatori del servizio di organizzazione delle corse ippiche, di rilievo pubblicistico, nell'ambito del rapporto disciplinato dagli atti di riconoscimento, dagli accordi sostitutivi e dagli ulteriori provvedimenti adottati dall'Amministrazione;

RAVVISATA l'opportunità di individuare, per l'anno 2027, criteri generali, oggettivi e predeterminati per la formulazione del calendario nazionale delle corse ippiche, secondo principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia e proporzionalità dell'azione amministrativa, ferma restando la subordinazione della programmazione alla verifica delle risorse effettivamente stanziare per il comparto ippico mediante la legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2027, ovvero mediante il relativo disegno di legge, ove non ancora definitivamente approvato;

RAVVISATA, altresì, la necessità di orientare la programmazione annuale delle corse ippiche a logiche di razionalizzazione, sostenibilità economico-finanziaria e sviluppo qualitativo della filiera, anche in coerenza con modelli di governance e di gestione efficaci ed efficienti, idonei a rafforzare la competitività dell'ippica italiana nel contesto nazionale e internazionale;

RITENUTO di dover definire, per l'anno 2027, criteri generali, oggettivi e verificabili per l'individuazione del numero complessivo delle giornate di corse, per la loro distribuzione tra le discipline e per l'attribuzione delle giornate ai singoli ippodromi, tenendo conto delle risorse disponibili, dei benchmark internazionali, della qualità tecnica della programmazione, del numero medio dei cavalli partiti, della classificazione degli ippodromi, della vocazione tecnico-territoriale delle diverse aree geografiche, della stagionalità di taluni impianti, dei risultati tecnici ed economici conseguiti, nonché delle caratteristiche fisico-meccaniche e del numero delle piste;

RITENUTO che la predeterminazione dei criteri di programmazione non esclude la necessaria valutazione tecnico-amministrativa dell'Amministrazione in ordine alle esigenze di equilibrio del calendario nazionale, alla sostenibilità finanziaria, alla distribuzione territoriale dell'attività, alla funzionalità degli impianti, alla qualità dei servizi resi e alla capacità delle società di corse di assicurare il regolare svolgimento delle riunioni di corse;



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

RITENUTO di dover rafforzare il carattere programmatico del calendario nazionale delle corse ippiche, prevedendo, in via sperimentale e nei limiti delle risorse disponibili, la possibilità di una pianificazione articolata su un arco temporale massimo di ventiquattro mesi, nonché l'eventuale valutazione di un ciclo tecnico-sportivo non coincidente con l'anno solare, al fine di rendere la programmazione maggiormente coerente con la carriera agonistica dei cavalli, con i passaggi di età e con le esigenze organizzative degli operatori;

RITENUTO di dover subordinare l'inserimento degli ippodromi nel calendario nazionale e l'avvio della relativa stagione di corse alla verifica della disponibilità dell'impianto, della sostenibilità economico-finanziaria della società di corse, nonché della sussistenza dei requisiti tecnici, amministrativi e funzionali necessari allo svolgimento regolare delle riunioni, in condizioni di sicurezza per il pubblico, gli operatori e gli addetti ai lavori e di tutela del benessere animale;

RITENUTO di dover valorizzare, nell'attribuzione delle giornate ordinarie, festive e di maggiore rilievo, non solo i dati tecnici relativi alla qualità delle corse e alla composizione dei campi partenti, ma anche la capacità degli ippodromi di attrarre pubblico, fidelizzare gli spettatori, garantire una cadenza riconoscibile della programmazione, organizzare meeting strutturati e assicurare una più efficace promozione dell'evento ippico sul territorio;

RITENUTO di dover rafforzare la funzione selettiva, sportiva, promozionale e internazionale dei Grandi Premi del trotto, delle corse di Gruppo e *Listed* del galoppo e delle corse principali, prevedendo specifici progetti di promozione, organizzazione e comunicazione, strumenti di monitoraggio della riuscita tecnica, la possibilità di rimodulare dotazione, proposizione o sede delle competizioni, nonché la creazione di circuiti tecnici finalizzati a incrementare la qualità dei partenti e la valorizzazione nazionale e internazionale degli eventi;

RITENUTO che l'attribuzione delle competizioni di maggiore rango tecnico, selettivo e internazionale debba essere coerente con la classificazione e con la valenza riconosciuta agli ippodromi, riservando, di norma, l'organizzazione dei Grandi Premi del trotto di gruppo 1 e delle Corse di Gruppo e *Listed* del galoppo agli impianti classificati a valenza strategica o nazionale per la relativa disciplina, in quanto maggiormente idonei, sotto il profilo tecnico, funzionale e organizzativo, ad assicurare un'adeguata valorizzazione delle competizioni di maggiore rilievo;

RITENUTO, tuttavia, di dover salvaguardare la possibilità di motivate deroghe in presenza di eccezionali esigenze tecnico-sportive, di politica internazionale, di valorizzazione territoriale o di continuità della programmazione, da accertarsi mediante specifica valutazione dell'Amministrazione;



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

RITENUTO di dover adottare, per l'anno 2027, un sistema di attribuzione delle giornate e delle relative dotazioni fondato su criteri progressivamente coordinati, che tenga conto del numero medio dei cavalli partiti quale indicatore della partecipazione alle competizioni, del rating delle corse quale indicatore del livello qualitativo della programmazione effettivamente realizzata e della classificazione degli ippodromi quale parametro relativo alle caratteristiche tecniche, funzionali e organizzative degli impianti, prevedendo altresì l'applicazione di fattori correttivi connessi alle peculiarità tecnico-territoriali e un limite massimo allo scostamento rispetto alla precedente annualità, al fine di contemperare premialità, qualità tecnica, equilibrio territoriale e stabilità della programmazione;

RITENUTO che l'indicatore qualitativo costituito dal rating delle corse possa costituire elemento rilevante anche ai fini della graduazione della dotazione media giornaliera attribuita ai singoli ippodromi, al fine di correlare progressivamente il livello delle risorse destinate ai premi alla qualità tecnica dei campi partenti effettivamente realizzati presso ciascun impianto, ferma restando la necessità di assicurare la continuità della programmazione e la tutela delle fasce ordinarie del parco cavalli;

RITENUTO opportuno, per la specialità del trotto, prevedere la facoltà per l'Amministrazione di istituire, in via sperimentale, strumenti di programmazione più flessibili, tali da consentire la diversificazione delle giornate di corse in fasce di dotazione differenziate, in funzione della qualità tecnica delle categorie interessate, della composizione del parco cavalli e delle esigenze dei diversi bacini territoriali;

RITENUTO di dover assicurare il coordinamento dei grandi eventi ippici italiani con il calendario internazionale e con gli indirizzi adottati dagli organismi internazionali competenti, con particolare riferimento all'Unione Europea del Trotto, al Comitato Pattern Europeo e alle disposizioni contenute nell'*European Pattern Book*, al fine di preservare e rafforzare il rango tecnico, selettivo e reputazionale delle principali competizioni italiane nel contesto internazionale;

CONSIDERATO che i sistemi di tracciamento in tempo reale dei cavalli consentono di rendere disponibili dati aggiuntivi sull'andamento delle competizioni, favorendo una più ampia comprensione della corsa da parte del pubblico e l'integrazione delle informazioni tecniche nei prodotti televisivi e digitali;

RITENUTO di dover promuovere la progressiva adozione dei sistemi di *tracking*, con priorità per i Grandi Premi e per le competizioni di maggiore rilievo tecnico e internazionale, al fine di favorire l'innovazione tecnologica, la valorizzazione televisiva e digitale delle corse e l'allineamento dell'offerta ippica nazionale agli standard di comunicazione e fruizione maggiormente evoluti;



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

RITENUTO necessario definire requisiti tecnici e funzionali omogenei per i sistemi di tracking e disciplinare le modalità di acquisizione, utilizzo e interoperabilità dei dati, nonché la loro integrazione con il canale televisivo dell'ippica e con gli ulteriori sistemi di produzione e diffusione delle immagini e delle informazioni sulle corse;

CONSIDERATO che le denominazioni attribuite ai premi e alle corse, anche quando riferite ad aziende, marchi, associazioni, ricorrenze, persone fisiche, memorial, enti, amministrazioni, organismi nazionali o sovranazionali ovvero ad iniziative territoriali, promozionali o commemorative, concorrono alla rappresentazione pubblica dell'attività ippica e possono incidere sul decoro istituzionale, sull'immagine dell'Amministrazione, sulla reputazione del comparto ippico, nonché su eventuali diritti di immagine, diritti di proprietà industriale e intellettuale o interessi di soggetti terzi;

RITENUTO, pertanto, necessario introdurre un principio generale di cautela, responsabilità e preventiva verifica a carico delle società di corse nella scelta delle denominazioni dei premi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Amministrazione nei casi in cui le denominazioni siano collegate a sponsorizzazioni, all'utilizzo di marchi, segni distintivi, denominazioni istituzionali, eventi protetti o riferimenti a enti, amministrazioni e organizzazioni pubbliche, nazionali o sovranazionali;

RITENUTO opportuno disciplinare, con riferimento ai soli Grandi Premi, le richieste di intitolazione formulate da Enti, Amministrazioni e Organizzazioni nazionali o sovranazionali, subordinandole alla preventiva valutazione dell'Amministrazione e all'impegno del soggetto richiedente a mettere a disposizione il relativo trofeo e ad assicurare la presenza di propri rappresentanti istituzionali nella giornata di svolgimento della competizione;

RITENUTO di dover orientare la distribuzione delle giornate e la definizione del palinsesto anche in funzione delle condizioni meteorologiche stagionali e locali, al fine di prevenire situazioni potenzialmente pregiudizievoli per il benessere umano e animale e di consentire, ove necessario, l'adozione di misure flessibili di rimodulazione degli orari, delle fasce di svolgimento e delle modalità organizzative delle giornate di corse;

RITENUTO di dover disciplinare il palinsesto delle giornate di corse secondo criteri di equilibrio, funzionalità televisiva, sostenibilità tecnica e tutela del benessere umano e animale, prevedendo limiti ordinari al numero di campi, possibili deroghe motivate da esigenze tecniche, promozionali, internazionali o di palinsesto, nonché specifiche misure per le giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche estreme;



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

RITENUTO, infine, di dover prevedere strumenti flessibili di gestione delle sopravvenienze, al fine di consentire all'Amministrazione, nei casi di revoca del riconoscimento, tardiva individuazione della società di gestione, mancata o non idonea certificazione dei requisiti dell'impianto ovvero interruzione parziale o totale dell'attività di un ippodromo, di trasferire le giornate ad altri impianti o di riallocare le risorse disponibili secondo criteri di continuità dell'attività ippica, equilibrio territoriale, compatibilità tecnica delle piste, composizione dei bacini di utenza ed efficace impiego delle risorse pubbliche;

VISTA la relazione tecnica istruttoria a corredo del presente decreto, prot. n. 363078 del 24 luglio 2026;

DECRETA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Principi generali e criteri per la formulazione del calendario

1 – Il calendario nazionale delle corse ippiche costituisce strumento di programmazione tecnica ed economica dell'attività ippica nazionale ed è predisposto dall'Amministrazione nell'interesse generale del comparto, con la prioritaria di assicurare la regolare organizzazione delle corse, adeguate opportunità di partecipazione e di selezione agonistica dei cavalli, condizioni di programmazione funzionali all'attività degli operatori ippici - ivi inclusi proprietari, allevatori, guidatori, fantini e categorie professionali coinvolte -, la selezione e la valorizzazione delle razze equine da competizione, la tutela del benessere animale, la sostenibilità economico-finanziaria della programmazione e l'efficiente utilizzo delle risorse pubbliche disponibili.

2 – L'attività di redazione del calendario annuale tecnico delle corse è orientata al perseguimento del miglior risultato possibile per il sistema ippico nazionale, in termini di qualità tecnica della programmazione delle corse, equilibrio tra discipline, adeguatezza del montepremi, sostenibilità organizzativa delle giornate, distribuzione territoriale dell'attività e valorizzazione dello spettacolo ippico presso gli ippodromi in attività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

3 – Nell'esercizio della propria discrezionalità tecnico-amministrativa, l'Amministrazione tiene conto delle risorse finanziarie disponibili, della classificazione degli ippodromi, della qualità tecnica delle corse, del numero medio dei cavalli partiti, della composizione del parco cavalli nei diversi bacini territoriali, delle caratteristiche fisico-meccaniche delle piste, della funzionalità degli impianti, della capacità organizzativa delle società di corse e delle esigenze generali del calendario nazionale e del palinsesto.

4 – La predeterminazione dei criteri di programmazione non esclude la valutazione tecnico-amministrativa dell'Amministrazione in ordine alle esigenze di equilibrio del calendario nazionale, alla distribuzione territoriale dell'attività, alla qualità dei servizi resi, alla tutela del benessere umano e animale, alla prevenzione di sovrapposizioni tra ippodromi limitrofi per specialità e alla necessità di assicurare la continuità e la regolarità dell'attività ippica.

5 – Le società di corse riconosciute, cui è demandata l'organizzazione delle giornate di corse presso gli ippodromi inseriti in calendario, operano quali soggetti autorizzati e prestatori del servizio di organizzazione delle corse ippiche, di rilievo pubblicistico, nell'ambito del rapporto disciplinato dagli atti di riconoscimento, dagli accordi sostitutivi e dagli ulteriori provvedimenti adottati dall'Amministrazione.

6 – L'assegnazione delle giornate di corse, del relativo montepremi e delle risorse destinate all'organizzazione delle corse non costituisce posizione soggettiva incondizionata delle società di corse, ma effetto della programmazione tecnico-economica dell'Amministrazione, da esercitarsi sulla base di criteri oggettivi, verificabili e predeterminati, nonché delle esigenze generali del calendario nazionale.

7 – L'assegnazione delle giornate di corse, del relativo montepremi e delle risorse destinate all'organizzazione delle corse è in ogni caso subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziare per ciascun esercizio di competenza e agli atti di programmazione, autorizzazione e controllo adottati dall'Amministrazione.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

TITOLO II – FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL CALENDARIO NAZIONALE

Art. 2

Termini e orizzonte temporale del calendario nazionale

1 - Per l'anno 2027, l'attività di redazione del calendario annuale tecnico delle corse viene elaborata entro il 15 novembre 2026, previa emanazione del decreto di riconoscimento delle società di corse per l'anno 2027, da pubblicare entro il 10 ottobre 2026, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 4.

2 – Sulla base del disegno di Legge di Bilancio per l'anno 2027, il calendario tecnico delle corse per l'anno 2027 viene integrato, entro il 31 dicembre 2026, con lo stanziamento a premi per l'anno 2027, che rimane soggetto a variazione a seguito dell'approvazione in via definitiva della Legge di Bilancio per l'anno 2027.

3 - Ferma restando la redazione del calendario nazionale delle corse ippiche su base annuale, l'Amministrazione può prevedere, in via sperimentale e per comprovate esigenze di programmazione tecnica, organizzativa e gestionale, una pianificazione delle giornate di corse articolata su un arco temporale di 24 mesi per gli ippodromi le cui società di gestione certifichino la disponibilità dell'impianto su base pluriennale, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Amministrazione; in tal senso, l'Amministrazione può elaborare per l'anno 2028, una previsione del calendario tecnico limitatamente alla pianificazione delle finestre temporali di apertura di ciascun ippodromo e l'identificazione preliminare del numero di giornate prevedibili nel medesimo arco temporale.

4 - L'Amministrazione può altresì valutare, nell'ambito della medesima attività di pianificazione, l'articolazione della programmazione delle corse su un arco temporale non coincidente con l'anno solare e funzionale al ciclo tecnico-sportivo dei cavalli, con particolare riferimento ai passaggi di età, individuando quale possibile periodo di riferimento quello compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

Art. 3

Criteri per la determinazione del numero complessivo di giornate di corse annue

1 - Per l'anno 2027, al fine di consentire l'ottimizzazione delle risorse disponibili e migliorare la sostenibilità economico-finanziaria del comparto, il numero complessivo delle giornate di corse previste su base annuale è definito secondo i seguenti criteri e tenuto conto delle specificità di cui ai successivi commi:

- a) sulla base di *benchmark* internazionali riferiti agli standard di programmazione applicati dai più evoluti sistemi ippici a livello internazionale;
- b) tenendo conto delle specificità del comparto ippico italiano e dell'obiettivo di perseguire una pianificazione più qualitativa ed efficace delle attività, finalizzata al rilancio dell'ippicoltura e delle corse ippiche italiane, anche in chiave internazionale;
- c) tenendo conto delle risorse economiche disponibili per le sovvenzioni alle società di corse, avendo cura di verificare che il costo complessivo associato alla sola organizzazione delle corse stesse, come da previsioni del decreto del Sottosegretario di Stato n. 136224 del 25/03/2025, come modificato dal decreto n. 269479 del 5 giugno 2026, non ecceda il 60% del totale complessivo delle risorse stanziare da Legge di Bilancio sul capitolo 2297 pg2 per il 2027.

2 - Le giornate aggiuntive finanziate dalla Regione Sardegna e da altri enti territoriali dovranno prevedere sia i costi previsti per l'organizzazione delle corse sia i relativi montepremi. Tali montepremi dovranno essere versati all'Amministrazione entro il termine indicato dall'Amministrazione con apposita comunicazione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal competente Ufficio DIPP I. Il mancato versamento entro il termine indicato comporta il mancato inserimento delle giornate aggiuntive nel calendario nazionale, ovvero, qualora già calendarizzate, la loro cancellazione con provvedimento dell'Amministrazione.

3 - Il numero complessivo delle giornate di corse definito ai sensi del comma 1 può essere variato, con provvedimento del Direttore Generale, entro un limite massimo di variazione in diminuzione del 2% per sopravvenute esigenze finanziarie, tecniche o organizzative.

Art. 4

Inserimento degli ippodromi in calendario

1 - L'inserimento degli ippodromi nel calendario nazionale delle corse ippiche è subordinato al riconoscimento, per l'anno 2027 o per arco temporale più esteso, della società incaricata



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

dell'organizzazione delle corse presso il relativo impianto. Il riconoscimento è disposto con decreto del Direttore Generale della competente Direzione Generale per l'ippica, all'esito dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio DIPP IV sulla base dell'istanza e della documentazione di cui ai commi successivi.

2 – Ai fini di quanto disposto dal comma 1, le società devono presentare all'Amministrazione, entro il 20 settembre 2026 a mezzo PEC, apposita istanza di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante.

3 – Le predette istanze debbono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) titolo di disponibilità dell'ippodromo per tutto l'anno 2027 o per un periodo di tempo superiore;
- b) documentazione attestante la capacità tecnica per l'organizzazione delle corse ippiche, derivante da pregresse esperienze e competenze tecniche maturate nel settore ippico per almeno un triennio ovvero, in alternativa, dalle competenze tecniche e professionalità specifiche con le quali si intende gestire le attività;
- c) documentazione attestante la sostenibilità economico-finanziaria della gestione dell'impianto ippico per l'anno 2027 o per un periodo di tempo superiore, da implementare mediante la predisposizione di un piano economico finanziario (PEF), asseverato da soggetto qualificato e indipendente, con la chiara indicazione di valori congrui sui flussi di cassa e il calcolo degli indicatori di bancabilità (a titolo di esempio non esaustivo, DSCR e/o LLCR e/o altro indicatore di bancabilità) e redditività (a titolo di esempio non esaustivo, TIR e/o VAN e/o altro indicatore di redditività); quanto ai flussi di cassa, il suddetto PEF dovrà essere redatto, in via prudenziale, ipotizzando un importo della sovvenzione erogata dal Ministero decurtato del 5% rispetto a quello dell'ultimo anno di attività ippica dell'impianto, senza che ciò costituisca vincolo e impegno per l'Amministrazione rispetto all'erogazione dell'importo del contributo ipotizzato nella redazione del PEF per il 2027.
- d) dichiarazione di impegno a sottoscrivere, senza riserve, l'accordo sostitutivo di cui all'allegato A al Decreto del Sottosegretario di Stato n. 136224 del 25 marzo 2025 recante i criteri per l'assegnazione di sovvenzioni e di contributi in conto capitale alle società di corse riconosciute per l'organizzazione delle corse ippiche, come modificato dal decreto n. 269479 del 5 giugno 2026, nel testo vigente al momento della sottoscrizione, e ad adempiere agli obblighi contrattuali dallo stesso previsti.

4 – L'Amministrazione si riserva di concedere il riconoscimento di società di corse autorizzate all'organizzazione delle corse ippiche presso gli ippodromi in esito ad approfondita attività istruttoria



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

volta ad accertare il possesso dei requisiti richiesti, anche tenendo conto delle pregresse attività svolte e delle eventuali criticità emerse.

5 – La presentazione dell'istanza non comporta alcun obbligo per l'Amministrazione.

6 – Nell'ipotesi di riconoscimento della società incaricata dell'organizzazione delle corse presso il relativo impianto per un periodo superiore all'anno solare di riferimento, la documentazione di cui al comma 3, lettera b), deve essere in ogni caso aggiornata e revisionata con frequenza annuale.

Art. 5

Adempimenti delle società di corse ai fini dell'apertura della stagione e della programmazione

1 – Le Società di corse debbono, sin dall'apertura della stagione, garantire le condizioni ottimali delle piste e dell'impianto per le riunioni di corse previste in calendario; in caso contrario potrà essere applicata una sanzione amministrativa, nei termini previsti dall'accordo sostitutivo disciplinante i rapporti tra il Ministero e le società di corse, e potrà essere richiesto il risarcimento dei costi sostenuti dall'Amministrazione per le attività straordinarie di sopralluoghi e ispezioni necessari per le verifiche dell'idoneità dell'impianto alla realizzazione regolare delle corse ippiche in sicurezza.

2 - Le Società di corse sono tenute a trasmettere all'Amministrazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio della propria stagione di corse, apposita certificazione attestante il possesso dei requisiti tecnici, amministrativi e funzionali necessari allo svolgimento regolare delle riunioni di corse previste in calendario, nonché la sussistenza delle condizioni ottimali delle piste, delle scuderie, delle strutture di servizio e, più in generale, dell'intero impianto destinato all'attività ippica.

La certificazione deve essere resa dal legale rappresentante della Società di corse, sotto la propria responsabilità, e deve attestare, in particolare, la piena idoneità dell'impianto allo svolgimento delle corse in condizioni di regolarità e sicurezza, anche con riferimento alla tutela del benessere animale, alla sicurezza degli operatori, del pubblico e degli addetti ai lavori, nonché alla disponibilità delle autorizzazioni, dei presidi e dei servizi necessari per l'organizzazione delle giornate di corse e per l'accettazione delle scommesse sul campo.

La mancata trasmissione della certificazione nel termine indicato, ovvero la trasmissione di certificazione incompleta o non idonea, costituisce inadempimento agli obblighi posti a carico della Società di corse e potrà comportare, previa valutazione dell'Amministrazione, la sospensione dell'avvio della stagione di corse presso l'impianto interessato, ovvero il trasferimento presso altri ippodromi delle singole giornate di corse già inserite in calendario, fino all'accertamento dell'idoneità dell'impianto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'accordo sostitutivo e la



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

possibilità di richiedere il risarcimento dei costi sostenuti dall'Amministrazione per eventuali attività straordinarie di sopralluogo, ispezione e verifica.

3 - La predisposizione dei libretti-programma deve avvenire in ogni caso nel rispetto dello stanziamento massimo previsto per il singolo ippodromo e osservando le disposizioni dirette ad evitare sovrapposizioni con ippodromi limitrofi per specialità nella formulazione delle corse, tenuto conto della collocazione geografica e del bacino di utenza tra gli impianti in cui si svolge la medesima disciplina.

4 - Le società di corse sono responsabili della scelta delle denominazioni attribuite ai premi e alle corse, che devono essere conformi al decoro istituzionale, non lesive dell'immagine dell'Amministrazione e del settore ippico, non controverse sotto il profilo reputazionale e rispettose dei diritti di immagine, dei marchi, dei segni distintivi e degli ulteriori diritti di soggetti terzi. L'utilizzo di denominazioni istituzionali, marchi, eventi protetti o riferimenti a enti, amministrazioni e organismi pubblici, nazionali o sovranazionali presuppone la preventiva autorizzazione dei soggetti interessati. Restano fermi gli obblighi di preventiva autorizzazione dell'Amministrazione nei casi di denominazioni collegate a sponsorizzazioni. L'Amministrazione può richiedere la modifica o la sostituzione delle denominazioni non conformi ai predetti principi.

TITOLO III – ATTRIBUZIONE DELLE GIORNATE ORDINARIE E DELLE RELATIVE DOTAZIONI

Art. 6

Criteri di attribuzione delle giornate di corse ordinarie

1 - Nel calendario nazionale delle corse ippiche per l'anno 2027 le giornate di corse ordinarie da attribuire alle società di corse sono definite tenuto conto dei seguenti fattori e delle specificità di cui ai successivi commi:

- a) risorse finanziarie disponibili;
- b) caratteristiche fisico-meccaniche delle piste;
- c) esigenze generali del sistema ippico nazionale;
- d) vocazione eminentemente stagionale di alcuni impianti;
- e) classificazione degli ippodromi in attività;
- f) specificità degli ippodromi che ospitano grandi premi in ostacoli;



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

g) specificità relative agli ippodromi ubicati nelle isole.

2 – Le giornate di corse ordinarie da attribuire alle società di corse nel calendario delle corse ippiche per l'anno 2027 sono individuate numericamente sulla base dei seguenti criteri riferiti ai 24 mesi precedenti il 31 agosto 2026, tenuto conto delle specificità di cui ai successivi commi:

- a) un numero di giornate, compreso fra il 30 e il 50% del totale, in base al numero medio dei cavalli partiti;
- b) un numero di giornate, compreso fra il 25 e il 45% del totale, in base al *rating* delle corse, definito sulla base della qualità media dei cavalli partecipanti nelle rispettive categorie/fasce di programmazione;
- c) un numero di giornate, compreso fra il 20 e il 40% del totale in base alla classificazione degli ippodromi, aggiornata al 2026 e valida per l'annualità 2027 di cui al Decreto del Sottosegretario di Stato n. 644641 del 6 dicembre 2024, fra gli ippodromi classificati strategici e nazionali e l'ippodromo a valenza istituzionale, individuato in Roma Capannelle, purché quest'ultimo risulti ippodromo a valenza strategica per la disciplina del trotto o per la disciplina del galoppo, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Sottosegretario di Stato n. 269479 del 5 giugno 2026, nonché secondo i criteri di cui al relativo Allegato D.

Le percentuali applicate ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) sono determinate dall'Amministrazione in sede di approvazione del calendario annuale tecnico, in modo che la loro somma sia pari al 100%, tenuto conto delle esigenze tecnico-programmatiche e delle risorse disponibili.

3 - Il numero delle giornate assegnate secondo i criteri che precedono può essere variato, entro una misura compresa tra il 10 e il 30%, in aumento o in diminuzione, in base a fattori correttivi derivanti da peculiarità locali e tecnico-territoriali, quali, a titolo di esempio non esaustivo:

- a) numero di cavalli in allenamento nella macroarea geografica di riferimento dell'ippodromo, da determinarsi – ove possibile – con riferimento ai codici di stalla dell'Anagrafe degli Equidi;
- b) partecipazione del pubblico e fruizione dell'impianto, ove rilevabili mediante dati oggettivi quali volume di gioco raccolto sul campo, biglietti di ingresso, ticket scommessa emessi o ulteriori indicatori documentabili;
- c) esigenze di equilibrio del calendario nazionale delle corse, del palinsesto e della distribuzione territoriale delle giornate.

4 – Le giornate di corse da attribuire agli ippodromi ai sensi dei commi 2 e 3 possono essere variate, per specifiche esigenze tecniche di programmazione delle corse, con un limite massimo di variazione in aumento o in diminuzione del 20% rispetto a quanto previsto nel 2026 nello stesso ippodromo, fatti salvi i casi di ippodromi che non hanno svolto attività nell'anno 2026 e le specificità relative alla



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

cessazione totale o parziale dell'attività di ippodromi inseriti nel calendario 2027, secondo quanto previsto dal Titolo VI.

5 – Ai fini dell'attribuzione delle giornate di sabato, di domenica e dei giorni festivi, l'Amministrazione tiene conto, oltre che delle esigenze tecniche di programmazione e di equilibrio del calendario nazionale, della capacità degli ippodromi di attrarre pubblico e di valorizzare l'evento ippico sul territorio. Tale capacità è valutata, ove disponibili, sulla base di dati oggettivi e documentabili riferiti, anche alternativamente, al numero di biglietti di ingresso emessi, al movimento di gioco raccolto sul campo, al numero dei ticket scommessa emessi per giornata, nonché ad ulteriori indicatori verificabili di presenza del pubblico, partecipazione all'evento e fruizione dell'impianto.

6 – Nella distribuzione delle giornate di corse all'interno del calendario nazionale, l'Amministrazione, nei limiti del possibile e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative, territoriali, televisive e di palinsesto:

- a) assicura che in ciascuna giornata di corse sia inserito almeno un campo riferibile a un ippodromo classificato come strategico o nazionale, ovvero all'ippodromo a valenza istituzionale, ove ricorrano i relativi presupposti, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo del palinsesto giornaliero e di valorizzare la programmazione nazionale delle corse ippiche;
- b) persegue, ove fattibile, una cadenza mensile tendenzialmente stabile e riconoscibile per il pubblico per ciascun ippodromo, al fine di favorire la fidelizzazione degli spettatori, la programmazione organizzativa delle società di corse, la partecipazione degli operatori e la valorizzazione comunicativa e promozionale delle riunioni di corse;
- c) tiene conto della opportunità di garantire una offerta di eventi ippici tali da migliorare la commercializzazione delle corse ippiche italiane all'estero attraverso la cessione del segnale televisivo e dei diritti di immagine e l'incremento della raccolta di gioco all'estero, con conseguenti impatti positivi per l'Esercizio;
- d) può assegnare a uno o più ippodromi giornate di corse consecutive o funzionalmente collegate, al fine di favorire la creazione di meeting strutturati, concentrare gli spostamenti degli operatori e dei cavalli, rendere più sostenibile l'organizzazione dell'attività ippica, incrementare l'attrattività per il pubblico e per gli operatori nazionali ed internazionali, nonché ampliare le possibilità di promozione, comunicazione e valorizzazione mediatica delle giornate di corse.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

Art. 7

Criteri di attribuzione delle dotazioni giornaliere

1 - Nel rispetto dello stanziamento consolidato e nei limiti delle risorse disponibili, per l'anno 2027 le giornate di corse da attribuire alle società di corse sono inoltre definite con l'obiettivo di garantire una dotazione minima per giornata tale da assicurare un montepremi medio per corsa funzionale alla riuscita delle corse per ciascuna specialità, categoria e fascia di età, tale da consentire la programmazione di un minimo di sei corse per giornata per la specialità del galoppo e di un minimo di sette corse per giornata per la specialità del trotto, nonché tale da salvaguardare la programmazione tecnica destinata ai cavalli di fascia media, tenuto conto delle specificità previste dal presente decreto.

2 - L'assegnazione del montepremi da attribuire agli ippodromi è definita tenuto conto del rapporto costi/benefici, dell'esigenza di razionalizzare la distribuzione delle giornate di corsa e delle risorse finanziarie disponibili, prevedendo un numero congruo di riunioni per ciascuna giornata di corse, con una maggiore concentrazione durante i fine settimana rispetto ai giorni feriali e una distribuzione il più possibile omogenea delle risorse durante l'intero arco dell'anno, ferma restando la possibilità di differenziare la dotazione delle giornate secondo quanto previsto dal comma 5.

3 - Ai fini della determinazione della dotazione media giornaliera attribuita a ciascun ippodromo, l'Amministrazione tiene conto del livello tecnico della programmazione realizzata presso il relativo impianto nel biennio precedente, rilevato mediante il rating medio delle corse disputate, distintamente considerato in relazione alle diverse categorie di corsa. I dati così rilevati sono aggregati per ippodromo secondo criteri omogenei e concorrono alla formazione di un indicatore comparativo del livello qualitativo della programmazione, sulla base del quale la dotazione è graduata in relazione al posizionamento di ciascun impianto rispetto agli altri ippodromi della medesima specialità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

4 - Il montepremi medio per giornata per ippodromo può essere variato per specifiche esigenze tecniche di programmazione, con un limite massimo di variazione in aumento o in diminuzione del 20% rispetto a quanto previsto nel 2026 nello stesso ippodromo, fatte salve le specificità relative alla cessazione totale o parziale dell'attività di ippodromi inseriti nel calendario 2027, secondo quanto previsto dal Titolo VI.

5 - Per la specialità del trotto, al fine di assicurare una più efficace articolazione tecnica della programmazione giornaliera e un più coerente impiego delle risorse disponibili, l'Amministrazione può, in via sperimentale, con apposito provvedimento del Dirigente pro tempore dell'Ufficio DIPP IV, diversificare la dotazione delle giornate di corse in più fasce di montepremi. Tali fasce sono



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

individuare, in coerenza con le esigenze tecniche della programmazione nazionale e con le caratteristiche del parco cavalli, in: a) giornate di fascia alta, destinate alla programmazione di corse rivolte alle categorie di cavalli di maggiore livello tecnico e di eccellenza; b) giornate di fascia media, destinate a costituire l'ossatura ordinaria della programmazione di routine e ad assicurare continuità all'attività ippica nazionale; c) giornate di fascia base, funzionali alla valorizzazione del parco cavalli stanziale, delle categorie di minima e delle esigenze tecnico-territoriali dei diversi bacini di utenza. La ripartizione delle giornate nelle predette fasce è effettuata nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili, dello stanziamento complessivo attribuito alla specialità del trotto, delle esigenze di equilibrio del calendario nazionale e dei criteri generali di programmazione di cui al presente decreto.

TITOLO IV – GRANDI EVENTI IPPICI: CRITERI DI ATTRIBUZIONE, VALORIZZAZIONE E COORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Art. 8

Criteri di attribuzione dei grandi premi di trotto di gruppo 1 e delle corse di gruppo del galoppo in piano e in ostacoli

1 - L'attribuzione delle giornate di corse che ospitano Grandi Premi del trotto di gruppo 1 e Corse di Gruppo del galoppo in piano e in ostacoli, è effettuata dall'Amministrazione tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) classificazione degli ippodromi e della relativa valenza a livello nazionale;
- b) capacità organizzativa dimostrata nella realizzazione di grandi eventi ippici;
- c) proiezione internazionale dell'impianto e delle manifestazioni ivi ospitate;
- d) condizioni di tutela del benessere animale;
- e) caratteristiche tecniche delle piste e delle strutture funzionali allo svolgimento delle competizioni in condizioni di regolarità, sicurezza e adeguata valorizzazione sportiva e promozionale;
- f) capacità dell'evento di favorire la valorizzazione internazionale dei Grandi Premi anche sul mercato estero delle scommesse, rispetto alla quale l'internazionalità e la qualità tecnica del campo dei partenti rivestono carattere di particolare interesse;
- g) disponibilità del sistema di tracciamento dei cavalli mediante tracking.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

2 – I Grandi Premi di trotto di gruppo 1 e le Corse di gruppo del galoppo in piano e in ostacoli sono inseriti nel calendario tecnico con riserva di conferma della sede ovvero di eventuale variazione, all'esito della valutazione, da parte dell'Amministrazione, di un apposito progetto di promozione, organizzazione e comunicazione dell'evento. Tale progetto, analogo a quello previsto dal successivo articolo 9, deve essere presentato dalle società di corse interessate entro il 10 dicembre 2026 e deve illustrare le iniziative previste per assicurare l'adeguata valorizzazione sportiva, tecnica, promozionale e mediatica dell'evento.

3 – In applicazione del principio di coerenza tra il rango tecnico, selettivo e promozionale della competizione e le caratteristiche dell'impianto ospitante, con riferimento a quanto previsto dal Decreto del Sottosegretario di Stato n. 269479 del 5 giugno 2026 relativamente alle categorie in cui sono convenzionalmente inseriti gli ippodromi in attività, i Grandi Premi del trotto di gruppo 1, le Corse di Gruppo del galoppo in piano e in ostacoli e le Corse *Listed* sono, di norma, attribuiti a ippodromi classificati a valenza strategica o nazionale per la relativa disciplina. Gli ippodromi classificati a valenza regionale o promozionale non possono essere individuati quali sedi delle predette competizioni, salvo eccezionali e motivate esigenze tecnico-sportive, di politica internazionale, di valorizzazione territoriale o di continuità della programmazione, accertate dall'Amministrazione con specifico provvedimento, anche sulla base di appositi progetti predisposti dalle società di corse interessate. Ai fini dell'attribuzione della sede, l'Amministrazione tiene altresì conto della disponibilità e dell'adeguatezza dei servizi tecnologici funzionali alla valorizzazione televisiva e digitale dell'evento, ivi compresi i sistemi di tracciamento dei cavalli, secondo gli indirizzi definiti ai sensi del comma 4.

4 – Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, migliorare la comprensibilità e l'attrattività delle corse per il pubblico e favorire una più efficace valorizzazione televisiva, digitale e commerciale delle competizioni ippiche in chiave internazionale, l'Amministrazione promuove la progressiva adozione di sistemi di tracciamento in tempo reale dei cavalli, con priorità per i Grandi Premi e per le corse di maggiore rilievo tecnico e internazionale. Entro il 30 settembre 2026, il competente Ufficio DIPP I della Direzione generale per l'ippica definisce specifiche linee guida recanti i requisiti tecnici e funzionali dei sistemi di *tracking*, le modalità di acquisizione, utilizzo e interoperabilità dei relativi dati e i criteri per la loro integrazione con il canale televisivo dell'ippica e con gli ulteriori sistemi di produzione e diffusione delle immagini e delle informazioni sulle corse.

4 - Al fine di valorizzare la funzione promozionale dei Grandi Premi del trotto e delle Corse di Gruppo del galoppo in piano o in ostacoli, in particolare di quelli caratterizzati da una storia e da una tradizione importanti, oltre che da un rilievo internazionale, l'Amministrazione, tenendo conto delle



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

risorse finanziarie disponibili, può incrementare la dotazione di tali eventi, purché essi siano supportati da un idoneo programma di promozione e organizzazione. Per le medesime finalità, l'Amministrazione può altresì prevedere, nell'ambito del calendario annuale, la programmazione di meeting articolati su più giornate di corse, anche consecutive o funzionalmente collegate, al fine di valorizzare le potenzialità di attrazione del pubblico, degli operatori nazionali e internazionali, dei proprietari e degli altri portatori di interesse, nonché di rafforzare la visibilità sportiva, promozionale e mediatica degli eventi di maggiore rilievo. L'Amministrazione, inoltre, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, può istituire Grandi Premi straordinari in occasione di eventi particolari, di rango internazionale, ospitati sul territorio nazionale.

Art. 9

Criteri di individuazione degli eventi istituzionali di rilevanza strategica

1 - Al fine di individuare gli eventi istituzionali di rilevanza strategica di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), dell'Allegato A al decreto del Sottosegretario di Stato n. 136224 del 25 marzo 2025, le società di corse organizzatrici di Grandi Premi del trotto di gruppo 1, nonché di corse di gruppo 2 di galoppo in piano e di gruppo 1 in ostacoli, devono presentare all'Amministrazione, entro il 10 dicembre 2026, apposita istanza contenente un progetto di promozione, organizzazione e comunicazione dell'evento, con particolare riferimento alla valorizzazione del relativo rango internazionale, alla capacità di attrazione del pubblico e degli operatori, alla visibilità televisiva e digitale, alle iniziative di comunicazione istituzionale e promozionale, nonché alle misure previste per assicurare la qualità organizzativa dell'evento, il benessere animale e la piena idoneità tecnica dell'impianto.

2 - L'individuazione degli eventi istituzionali di rilevanza strategica per l'anno 2027 avviene a discrezione dell'Amministrazione in esito all'esame di tali progetti. Resta fermo che l'istanza di cui al presente comma ha finalità distinta rispetto al progetto eventualmente presentato ai sensi dell'articolo 8, essendo specificamente diretta all'individuazione degli eventi istituzionali di rilevanza strategica ai fini dell'applicazione del sistema di sovvenzioni.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

Art. 10

Coordinamento dei grandi eventi ippici italiani con il calendario internazionale

1 - Al fine di costruire un percorso tecnico volto alla selezione dei migliori cavalli, il calendario annuale e le relative dotazioni dei Grandi Premi del trotto di gruppo 1 e di gruppo 2 sono definiti sulla base degli accordi raggiunti in sede internazionale nell'ambito delle riunioni dell'Unione Europea del Trotto (UET), tenendo conto anche delle risorse finanziarie disponibili, e della necessità emersa nel confronto internazionale di dare maggiore risalto alle prove italiane dell'UET *Elite Circuit*.

2 - Il calendario annuale e le relative dotazioni delle corse di Gruppo e *Listed* di galoppo vengono emanati secondo la classificazione operata dal Comitato Pattern Europeo sulla base dei rating dei cavalli partecipanti alle corse e delle disposizioni contenute nell'*European Pattern Book* che disciplinano le corse di Gruppo e *Listed* dei diversi paesi aderenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e tenendo conto dell'esigenza emersa dal confronto internazionale di incrementare le dotazioni delle corse di Gruppo ai fini di preservare il rating di tali competizioni basilari per il consolidamento della reputazione del galoppo italiano nel mondo.

Art. 11

Monitoraggio della riuscita tecnica dei grandi eventi

1 - Al fine di incrementare la qualità dei partenti dei Grandi Premi del trotto di gruppo 1 e di gruppo 2, l'Amministrazione può implementare - con provvedimento del Direttore Generale che ne disciplina le modalità - un sistema di monitoraggio del campo dei partenti volto a valutare la riuscita tecnica delle corse e provvedere all'eventuale declassamento di tali corse classiche, qualora ne ricorrano le condizioni.

2 - In esito al monitoraggio della riuscita tecnica dei grandi premi di trotto di gruppo 1, 2 e 3, nonché del rating conseguito dalle corse principali del galoppo nel biennio precedente, l'Amministrazione ha la facoltà, con provvedimento del Direttore Generale, di modificare la dotazione, la proposizione e/o la sede di tali competizioni, con la finalità di incrementarne la riuscita tecnica.

3 - Al fine di incrementare la qualità dei partenti delle Corse Principali per purosangue arabi e cavalli anglo arabi, l'Amministrazione può implementare - con provvedimento del Direttore Generale che ne disciplina le modalità - un sistema di monitoraggio del campo dei partenti volto a valutare la riuscita tecnica delle corse e a disporre, ove necessario, la rimodulazione della dotazione, della proposizione, della sede, o dell'inserimento nel calendario delle corse principali.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

Art. 12

Intitolazioni, circuiti tecnici e manifestazioni di categoria

1 - Gli Enti, le Amministrazioni locali e le Organizzazioni nazionali o sovranazionali che intendano richiedere l'intitolazione a proprio nome di un Grande Premio inserito nel calendario nazionale delle corse ippiche devono presentare preventiva istanza all'Amministrazione, entro il 31 ottobre 2026. L'istanza deve illustrare le iniziative previste per la valorizzazione istituzionale, sportiva e mediatica della competizione, nonché l'impegno del soggetto richiedente a mettere a disposizione il relativo trofeo e a garantire la presenza di propri rappresentanti istituzionali nella giornata di svolgimento dell'evento. L'intitolazione del Grande Premio è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione, tenuto conto della coerenza dell'iniziativa con il rango tecnico della corsa, con le finalità di promozione del comparto ippico e con l'interesse pubblico alla valorizzazione della manifestazione.

2 - Il calendario annuale e le relative dotazioni dei Grandi Premi del trotto di gruppo 3, tenendo conto delle risorse disponibili e dell'esigenza di incrementarne l'attrattività e la finalità di selezione dei migliori cavalli, può prevedere la creazione con tali corse di circuiti per i cavalli di 3 anni, di 4 anni e di 5 anni ed oltre, oggetto di uno specifico disciplinare.

3 - L'assegnazione dei Grandi premi ANACT, del Gran Premio FEDERNAT, del Palio dei Proprietari per il trotto viene effettuata, sentite le rispettive associazioni di categoria, seguendo il criterio della rotazione tra macroaree geografiche, nel rispetto delle caratteristiche tecniche ed organizzative che l'ippodromo sede di tali manifestazioni deve possedere in relazione ai relativi disciplinari.

TITOLO V – DISTRIBUZIONE TERRITORIALE, PALINSESTO E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLE GIORNATE

Art. 13

Criteri per la determinazione del numero di riunioni di corse per giornata

1 - La programmazione delle corse degli ippodromi in attività è organizzata su sette giorni la settimana, ordinariamente da lunedì a domenica, salvo festività e specifiche esigenze.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

2 - Salvo comprovate esigenze specifiche di palinsesto e programmazione tecnica, anche rispetto al calendario internazionale, al fine di evitare la possibile coincidenza delle diverse corse in programma e di rendere più funzionale la gestione della diretta televisiva, il numero massimo di riunioni per la stessa giornata di corse deve essere di norma, pari a un numero di campi non superiore (trotto e galoppo):

- ≤ a 2 campi il lunedì, di cui almeno un campo di trotto;
- ≤ a 3 campi dal martedì al giovedì, di cui un campo di galoppo;
- ≤ a 4 campi dal venerdì al sabato, di cui al massimo due campi di galoppo;
- ≤ a 5 campi la domenica e i giorni festivi, di cui al massimo due campi di galoppo.

Eventuali deroghe ai predetti limiti devono essere motivate da comprovate esigenze tecniche, promozionali, televisive, internazionali o di palinsesto.

3 – In deroga ai limiti di cui al comma 2, in coincidenza con i Grandi Premi di trotto e di galoppo classificati quali eventi istituzionali di rilevanza strategica, è possibile prevedere un unico campo per la relativa specialità del trotto o del galoppo.

4 - Al fine di mitigare e prevenire il possibile impatto negativo sull'organizzazione dell'evento ippico e sulla partecipazione del pubblico all'evento stesso, la programmazione delle corse nazionali deve evitare la sovrapposizione dei principali eventi ippici del calendario nazionale delle corse ippiche con altri eventi ippici internazionali e con altri eventi sportivi e ricreativi di livello nazionale.

Art. 14

Criteri per la determinazione del numero di corse per giornata

1 - Per armonizzare le diverse esigenze che riguardano la selezione agonistica, l'attività degli ippodromi e degli operatori, il numero delle corse disputabili per giornata è stabilito, salvo autorizzazione, previa richiesta da parte delle società interessate, di un maggior numero di corse in occasione di manifestazioni di particolare interesse, nella misura seguente:

- per le corse al trotto tra un minimo di sette e un massimo di dieci corse, in proporzione allo stanziamento previsto per la giornata;
- per le corse al galoppo tra un minimo di sei e un massimo di otto corse, in proporzione allo stanziamento previsto per la giornata.

2 - Le società di corse, previo accordo con le associazioni di categoria, nell'ambito delle risorse stanziato a livello di giornate ordinarie, possono presentare all'approvazione dell'Amministrazione una proposta di aumento del numero di corse o di incremento del montepremi medio per corsa con



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

conseguente riduzione del numero di giornate, a condizione che ciò non rechi pregiudizio all'articolazione complessiva del calendario nazionale.

Art. 15

Criteri per la distribuzione geografica delle giornate di corse

1 - Nella redazione del calendario deve essere evitata la sovrapposizione tra ippodromi limitrofi per specialità, in considerazione della collocazione geografica e del bacino di utenza, tra gli impianti in cui si svolge la medesima disciplina e deve essere previsto, ove possibile in relazione al numero di riunioni di corse in palinsesto, l'inserimento di almeno una riunione di corse per ciascuna macroarea geografica tra nord, centro e sud.

2 - Nell'ipotesi di impianti di nuova apertura che in ogni caso non abbiano svolto nell'anno precedente alla data di approvazione del presente provvedimento attività di corse, i convegni saranno programmati in considerazione del numero di giornate assegnate nella macroarea, in modo da non arrecare pregiudizio agli ippodromi già in attività nel medesimo bacino di utenza ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili, mentre il montepremi è determinato in funzione delle risorse finanziarie disponibili e del bacino di utenza in modo da non creare squilibri rispetto alle altre aree geografiche.

3 - Nell'ipotesi di interruzione parziale o totale dell'attività di ippodromi inseriti in calendario nel corso dell'anno 2027, i convegni saranno trasferiti sulla base di quanto previsto al successivo Titolo VI.

4 – Gli ippodromi a vocazione eminentemente stagionale potranno ospitare un numero non superiore a 36 giornate di corse annue per la specialità del trotto e non superiore a 24 giornate di corse annue per la specialità del galoppo.

5 – Il calendario di corse programmato nelle isole, in considerazione delle relative peculiarità territoriali, deve essere articolato nella misura seguente, fatte salve specifiche esigenze di carattere nazionale e tenuto conto delle specificità di cui ai commi seguenti:

- 1 riunione di corse al galoppo a settimana in Sicilia e 1 riunione di corse al galoppo a settimana in Sardegna, fatte salve le esigenze di manutenzione straordinaria delle piste e le limitazioni alla programmazione imposte dalle condizioni meteorologiche durante la stagione estiva e durante la stagione invernale;



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

- da 1 a 2 riunioni di corse al trotto a settimana in Sicilia, fatte salve le esigenze di manutenzione straordinaria delle piste e le limitazioni alla programmazione imposte dalle condizioni meteorologiche durante la stagione estiva.

Art. 16

Criteri per la distribuzione delle giornate diurne, delle giornate notturne e fasce orarie di svolgimento

- 1 - La redazione del calendario nazionale ippico dovrà prevedere l'indicazione delle giornate di corse classificate diurne e quelle classificate notturne secondo la definizione riportata nell'Allegato "C" al decreto del Sottosegretario del 25 marzo 2025 n. 136224 e ss.mm. e ii., fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo relativo ai "Criteri per la definizione del palinsesto delle giornate di corsa".
- 2 - Le giornate di corse da disputare in notturna sono determinate tenendo conto della necessità di tutelare prioritariamente il benessere umano e animale, nonché delle esigenze stagionali, delle condizioni meteorologiche locali durante tutto l'arco dell'anno, degli usi e costumi locali e delle caratteristiche degli impianti.
- 3 - Nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre l'Amministrazione può programmare, ove compatibile con il benessere umano e animale, le condizioni climatiche e l'idoneità degli impianti, almeno una giornata di corse con svolgimento in fascia tardo-pomeridiana o serale, con la finalità di estendere il palinsesto giornaliero sino alle ore 19.00 circa.

Art. 17

Criteri per la definizione del palinsesto delle giornate di corsa

- 1 - La predisposizione del palinsesto delle giornate di corsa deve avvenire su base mensile entro il 25-esimo giorno del mese antecedente a quello oggetto di programmazione.
- 2 - Il palinsesto giornaliero delle giornate di corsa può essere oggetto di integrazione per inserimento di campi esteri, da individuarsi secondo i seguenti criteri:
 - a) corse di gruppo di galoppo e trotto e corse *listed* di galoppo di rilevanza internazionale;
 - b) meeting internazionali di galoppo e trotto incentrati su corse classiche di rilevanza internazionale;
 - c) corse di galoppo e trotto cui partecipano cavalli, guidatori, fantini e/o proprietari italiani;



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

d) corse di galoppo o trotto individuate come Corsa Tris Straordinaria o Sostitutiva e/o come Seconda Corsa Tris secondo quanto stabilito dal “Regolamento della Corsa Tris e dell’Ippica Nazionale”;

e) esigenze di completamento del numero di campi e/o delle fasce orarie del palinsesto nazionale.

3 - Il palinsesto giornaliero delle giornate di corsa può essere oggetto di modifica per comprovate esigenze di programmazione.

4 - Nella singola giornata, la programmazione delle corse è articolata, salvo esplicita autorizzazione, nella fascia oraria tra le 9,30 e le 23,30 (orario di partenza dell’ultima corsa della giornata) sulla base del palinsesto stabilito dall’Amministrazione.

5 - Nelle giornate in cui sono in palinsesto tre o più campi, la programmazione delle corse deve essere articolata su fasce orarie differenti, evitando la sovrapposizione di più campi a distanza di pochi minuti, tenuto conto delle specificità di cui ai commi seguenti.

6 - La predisposizione del palinsesto deve avvenire con congruo anticipo, indirizzando la programmazione in modo da lasciare intercorrere, tra l’una e l’altra corsa, un intervallo di tempo minimo di 7 minuti, salvo deroghe espressamente autorizzate in relazione a specifiche esigenze.

7 - In occasione di corse inserite nei calendari dei grandi premi del trotto e delle corse di Gruppo, Listed ed Handicap principali di galoppo, il palinsesto dovrà tenere conto della possibilità di applicare un intervallo idoneo alla valorizzazione televisiva della presentazione delle corse stesse.

8 - Nelle giornate e nei periodi caratterizzati da condizioni meteorologiche estreme tali da rappresentare un potenziale rischio per la salute e il benessere umano ed animale, le corse potranno essere svolte in deroga alle disposizioni del presente decreto, previa autorizzazione dell’Amministrazione ovvero secondo le indicazioni impartite con apposita circolare, sia in fase di palinsesto sia in occasione della giornata di organizzazione delle corse al fine di consentire l’attività agonistica del cavallo e degli operatori in condizioni di sicurezza e di benessere.

9 - L’assegnazione delle giornate di corse durante la stagione estiva deve essere effettuata riducendo il più possibile la programmazione in ippodromi o località che, storicamente, sono caratterizzati da condizioni termo-igrometriche tali da non garantire condizioni di benessere psicofisico umano e animale, privilegiando pertanto quegli ippodromi che, per condizioni microclimatiche locali, possono ragionevolmente assicurare migliori condizioni.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

TITOLO VI – SOPRAVVVENIENZE, PROGRAMMAZIONE SPECIALISTICA E MONITORAGGIO

Art. 18

Recupero di convegni o di corse non disputati

1 - Il recupero di convegni o corse non disputati è escluso qualora la mancata effettuazione dipenda da cause non riconosciute di forza maggiore dall'Amministrazione oppure da scioperi generali.

2 - Nella fattispecie di cui al comma precedente, l'Amministrazione ha facoltà di assegnare ad altri ippodromi le giornate di corse inserite in calendario oppure di utilizzare – in tutto o in parte - le risorse disponibili nell'ambito della programmazione nazionale, tenendo conto della collocazione geografica, del bacino di utenza e delle caratteristiche delle piste.

3 – Nei casi di revoca del riconoscimento alla singola società di corse, di tardiva individuazione della società di gestione da parte di un'Amministrazione comunale, di mancata o non idonea certificazione dei requisiti tecnici, amministrativi e funzionali dell'impianto ai sensi dell'articolo 5 comma 2, e/o di temporanea o totale interruzione dell'attività di corse in un singolo ippodromo, l'Amministrazione ha facoltà di assegnare ad altri ippodromi le giornate di corse inserite in calendario oppure di utilizzare – in tutto o in parte - le risorse disponibili nell'ambito della programmazione nazionale, tenendo conto delle seguenti specificità: collocazione geografica, composizione del bacino di utenza, caratteristiche delle piste, esigenze di programmazione nazionale delle corse. Nei predetti casi l'Amministrazione ha facoltà di derogare al limite massimo di variazione delle giornate di corse in aumento o in diminuzione previsto dall'articolo 6 comma 4 che precede.

Art. 19

Disposizioni specifiche di programmazione

1 - Il calendario delle “Corse Tris” da abbinare alla scommessa “Tris Nazionale” “Quarté Nazionale” e “Quinté Nazionale”, nell'ambito delle risorse disponibili, viene emanato annualmente prevedendo, dal lunedì al venerdì ad esclusione dei giorni festivi, Corse Tris la cui formulazione avviene in analogia a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del Regolamento della Corsa Tris e dell'Ippica Nazionale e, dal sabato alla domenica e nei giorni festivi, “Corse Tris straordinarie” selezionate dal palinsesto ordinario e, in una giornata feriale da determinare in sede di elaborazione del calendario nazionale, dal mese di settembre al mese di maggio un'eventuale “Super Tris” con montepremi straordinario maggiorato nell'ambito delle risorse disponibili e senza indennità di partecipazione.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

2 - Il numero complessivo delle corse riservate ai cavalli anglo arabi per l'anno 2027, preso atto degli esiti di tali competizioni durante i 12 mesi precedenti, è modificato in proporzione alla variazione percentuale del numero partenti medi per corsa registrato rispetto all'anno precedente, ad esclusione delle corse e delle giornate cofinanziate dalla Regione Sardegna o da altri enti.

3 - Lo stanziamento destinato alle corse riservate ai cavalli anglo arabi per l'anno 2027, ad eccezione delle corse e delle giornate cofinanziate dalla Regione Sardegna o da altri enti, è definito nell'ambito dello stanziamento a premi per l'anno 2027.

4 - Il numero complessivo delle corse riservate ai cavalli di purosangue arabo per l'anno 2027, preso atto degli esiti di tali competizioni durante i 12 mesi precedenti, è modificato in proporzione alla variazione percentuale del numero partenti medi per corsa registrato rispetto all'anno precedente, ad esclusione delle corse e delle giornate cofinanziate dalla Regione Sardegna o da altri enti.

5 - Lo stanziamento destinato alle corse riservate ai cavalli di purosangue arabo per l'anno 2027, ad eccezione delle corse e delle giornate cofinanziate dalla Regione Sardegna o da altri enti, è definito nell'ambito dello stanziamento a premi per l'anno 2027.

6. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, e al fine di assicurare una più efficace programmazione tecnica della carriera agonistica dei cavalli, tenuto conto del ciclo biologico-sportivo e dei passaggi di età, l'Amministrazione può adottare, con provvedimento del Direttore Generale o del Dirigente all'uopo delegato, linee guida di indirizzo tecnico-programmatico articolate su un arco temporale di due semestri, individuato, in via sperimentale, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2027 e il 30 giugno 2028. Le predette linee guida sono finalizzate a calibrare la distribuzione delle tipologie di corse, delle fasce di età, delle categorie e delle dotazioni in modo coerente con lo sviluppo tecnico-sportivo dei cavalli, ferma restando la subordinazione dell'assegnazione delle giornate di corse, del relativo montepremi e delle risorse destinate all'organizzazione delle corse alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziare per ciascun esercizio di competenza e agli atti di programmazione e autorizzazione adottati dall'Amministrazione.

Art. 20

Monitoraggio

1 - Al fine di ottimizzare la programmazione delle corse, l'Amministrazione può autorizzare l'espletamento di specifiche manifestazioni aggiuntive, con provvedimento del Direttore Generale della competente Direzione Generale per l'ippica che ne disciplina le modalità, nei limiti delle risorse



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER L'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione, salvo specifica copertura finanziaria.

2 - La Direzione Generale per l'ippica opera un continuo, attento e periodico monitoraggio in itinere delle risorse effettivamente distribuite attraverso l'erogazione dei premi al traguardo e degli effettivi oneri che ne scaturiscono e implementa eventuali azioni correttive, laddove necessarie.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Disposizioni finali

1 - Per il pagamento dei compensi dovuti agli addetti al controllo e disciplina corse, l'indennità notturna sarà corrisposta per le giornate in cui l'ultima corsa parte dopo le ore 22.00.

2 - Il presente provvedimento è sottoposto a revisione, ove necessario, in caso di modifica dei regolamenti delle corse e/o del sistema di remunerazione delle società di corse.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato sul sito internet del Ministero.

Il Capo Dipartimento

Marco Lupo

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Il Direttore Generale

Remo Chiodi

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Il Dirigente Ufficio DIPP IV

Barbara Catizzone

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)